

CAMERA DEI DEPUTATI N. 386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VOLONTÈ, BUTTIGLIONE, RICCARDO CONTI, D'AGRÒ, DEGEN-
NARO, DELFINO, DI GIANDOMENICO, GIUSEPPE DRAGO, GIU-
SEPPE GIANNI, GRILLO, ANNA MARIA LEONE, MONGIELLO,
RANIELI, ROMANO, ROTONDI, TANZILLI, TASSONE**

Disposizioni per la lotta alla prostituzione
coatta e alla riduzione in schiavitù

Presentata il 31 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il fenomeno della prostituzione ha assunto, oggi, toni drammatici con riferimento, soprattutto, ad altri gravi e complessi problemi sociali cui è strettamente legato.

La prostituzione viene esercitata in tutti i Paesi d'Europa, in modo preponderante, da persone legate a varie forme di schiavitù, determinate, nel più tipico dei casi, da particolari situazioni di indigenza. Le minorenni avviate alla prostituzione sono sempre di più in mano alla criminalità organizzata, per la quale la prostituzione minorile è diventata una delle maggiori fonti di guadagno creando, così, una nuova e più crudele forma di schiavitù.

Si consideri, ad esempio, la situazione dei Paesi africani, dove la decolonizzazione ha favorito spaventose guerre civili e violente dittature tribali che, unite ad endemici stati calamitosi di siccità ed alla diffusione di malattie nuove ed antiche, hanno determinato l'impoverimento insostenibile di intere popolazioni; la fame, la violenza, l'anarchia, la mancanza di opportunità sociali, seguite al crollo delle dittature comuniste, hanno contribuito al dilagare dell'immigrazione clandestina, portando sulle strade d'Europa un numero inimmaginabile di giovani donne, addirittura di bambine, che ridotte in schiavitù più o meno accettata in vista di eventuali

prospettive di indipendenza economica, si sono trovate sottoposte alle più atroci violenze da parte della criminalità organizzata. Dall'Africa alla Russia, dall'Albania alla Nigeria, si fa commercio di carne umana a fini di sfruttamento sessuale.

Il numero delle prostitute straniere in Italia si aggira intorno alle 30 mila unità, con percentuali enormemente superiori a quelle della prostituzione italiana - circa 5 mila unità - ormai più legata al fenomeno della droga che non a quello della gestione, a scopo di lucro, della propria sessualità.

È diventata urgente una nuova legge che affronti il problema in termini radicali e che riaffermi la dignità della persona umana.

A livello internazionale, varie nazioni hanno da tempo iniziato a dotarsi di strumenti legislativi specifici. Nella Quarta Conferenza mondiale sulle donne, promossa dalle Nazioni Unite e tenutasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, è stata approvata una piattaforma di azione che invita a «rafforzare tutti gli strumenti di tutela dei diritti umani, al fine di combattere ed eliminare qualsiasi forma, organizzata o no, di traffico di donne e bambini, comprese quelle determinate da fini sessuali, pornografia, prostituzione e turismo sessuale, prevedendo servizi legali e sociali per le vittime di questi traffici».

Nel medesimo testo si dichiara poi la necessità di «distribuire risorse per provvedere ad un programma globale destinato ad aiutare e riabilitare nella società le

vittime del traffico di donne e bambini, prevedendo anche corsi per l'introduzione nel mondo del lavoro, l'assistenza legale, le cure sanitarie, prendendo anche provvedimenti al fine di cooperare con organizzazioni non statali che curano servizi sociali, sanitari e psicologici per le vittime del traffico di donne e bambini».

Il Parlamento europeo, inoltre, con la risoluzione del 19 maggio 2000, recante «Lotta contro la tratta delle donne», invita gli Stati membri e i Paesi candidati all'adesione «a definire reato, nelle loro legislazioni, la tratta delle donne e le pratiche collegate assimilabili alla schiavitù e ad assicurare l'applicazione delle leggi esistenti» e «raccomanda una politica europea comune focalizzata su di un quadro giuridico, di applicazione ai fini della prevenzione, della repressione e della punizione dei reati, come pure della protezione e sostegno delle vittime».

La presente proposta di legge è costituita da cinque articoli: l'articolo 1 reca l'introduzione del secondo comma dell'articolo 600 del codice penale, prevedendo una pena detentiva per chiunque contribuisca, in qualsiasi modo, al mantenimento dello stato di schiavitù, mentre gli altri articoli riguardano i tempi e i modi di applicazione della legge stessa, la valorizzazione delle strutture *no profit* che si occupano del reinserimento delle vittime, nonché la promozione di una campagna informativa per tutti i cittadini sulle nuove norme in materia di lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è ridotta di un terzo per chiunque contribuisca al mantenimento dello stato di schiavitù, o di condizione analoga alla schiavitù. È punito con la stessa pena chiunque compia atti sessuali con persona che si trovi in tale stato o condizione, in cambio di danaro o di altra utilità economica ».

ART. 2

1. Il Ministero dell'interno promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle nuove norme in materia di lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù e sulle conseguenze che derivano da tali reati.

ART. 3

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge ed ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e le associazioni *no profit* impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi.

ART. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzo dei beni e delle risorse sottoposti

a sequestro delle organizzazioni criminali coinvolte nelle attività criminose perseguite ai sensi degli articoli 600 e seguenti del codice penale.

ART. 5

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004760